

Carcere duro ex art. 41-bis e proroga del regime
(Cass. pen., Sez. I, 27 ottobre – 12 novembre 2020, n. 31785)

Il decreto applicativo o di proroga del regime detentivo del cd. “carcere duro” di cui all'art. 41-bis Ord. Pen., comma 2-bis (L. 354/1975, nel testo introdotto dalla l. n. 279 del 2002, art. 2) deve essere dotato di congrua e propria motivazione in ordine alla sussistenza o persistenza dei presupposti per la sottoposizione al regime detentivo differenziato.

È, invero, necessario un vaglio giudiziale ancorato alla situazione personale concreta ed alla reale e attuale pericolosità sociale consistente, con particolare riferimento alla espiazione della pena per la commissione di reati associativi, nella capacità di mantenere collegamenti con i sodalizi criminali di appartenenza.

Al riguardo, la proroga del regime *ex art. 41-bis l. cit.* attuata con decreto ministeriale postula l'accertamento della persistenza della capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione di riferimento, non già l'effettivo mantenimento di tali relazioni. Tale accertamento si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime, fermo restando che grava sull'amministrazione penitenziaria l'onere di provare che le condizioni giustificanti la sottrazione al regime ordinario permangono, mentre non sussiste un onere a carico del condannato di offrire prova della cessazione di tale pericolo.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TARDIO Angela - Presidente -
Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio - Consigliere -
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere -
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere -
Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.V., nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 13/12/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;

udita la relazione svolta dal Consigliere BONI MONICA;

lette/sentite le conclusioni del PG Dr.ssa De Nardo Marilia, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza resa in data 13 dicembre 2019 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto personalmente da F.V. - detenuto in esecuzione di condanne definitive per partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso con ruolo direttivo ed omicidio, tentato e consumato, aggravato, usura continuata, estorsione, costituzione, direzione o finanziamento di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati fine-avverso il decreto del Ministro della Giustizia, con il quale, ex art. 41-bis Ord. Pen., comma 2, era stata disposta la proroga per anni due della sospensione nei suoi confronti di alcune regole di trattamento ordinario, previste dalla L. n. 354 del 1975. Riteneva, invece, infondata l'istanza di restituzione nel termine, presentata dal suo difensore, per proporre autonomo atto di reclamo.

1.1 Ad avviso del Tribunale tale proroga della sospensione era giustificata da plurimi e concreti elementi, quali: a) l'inserimento del condannato in posizione apicale nell'associazione denominata 'ndrangheta, clan F.; b) la biografia criminale; c) la perdurante operatività dell'associazione e la sua elevata pericolosità, desumibili da recenti acquisizioni investigative; d) dal mantenimento in latitanza per oltre un anno tra il 2007 ed il 2008 ed il comportamento tenuto durante la detenzione, più volte sanzionato disciplinarmente.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il F. tramite il difensore, avv.to Nicola Mendace, il quale ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge.

Assume la difesa la violazione della disciplina processuale in materia di riunione di procedimenti, perchè il relativo provvedimento avrebbe dovuto essere disposto all'udienza del 23 gennaio 2020 e non a quella del 13 dicembre 2019 per garantire il diritto di difesa; invero, il difensore, ignorando la possibilità della riunione, non aveva partecipato all'udienza del 13 dicembre, confidando sulla possibilità di discutere il reclamo a quella già fissata per il 23 gennaio 2020.

Il Tribunale ha fondato la decisione su una presunzione di pericolosità sociale e della capacità di mantenere contatti con l'associazione di appartenenza, ma senza valutare gli elementi a tal fine indicativi; ha, infatti, ricordato la qualità di capo del ricorrente e la operatività della cosca senza indicare elementi di riscontro ed anzi in presenza di elementi contrari, quale la collaborazione con la giustizia di F.A. e di B.L., rispettivamente fratello ed ex convivente del ricorrente, nonchè di L.S., altro soggetto di spicco dell'organizzazione. Anche le ulteriori imputazioni per le quali il ricorrente è tratto a giudizio riguardano fatti risalenti nel tempo e non indicano la perdurante operatività del clan, decimato dalla carcerazione dei suoi esponenti, condannati a pene pesanti, mentre il ricorrente non ha più contatti con la convivente ed i figli, riceve sporadiche visite in carcere dall'anziana madre e da altri congiunti estranei al contesto criminoso.

Il Tribunale di sorveglianza non ha affrontato il tema del tenore di vita della famiglia del F. e non ha tenuto conto che l'unico elemento patrimoniale di valore, l'impresa di trasporti, è stato restituito per la lecita provenienza dei capitali investiti e poi ha subito il fallimento, mentre il comportamento penitenziario è normale e non sintomatico della volontà di comunicare con l'esterno. Infine, non è soltanto con la collaborazione con la giustizia che può provarsi la recisione dei rapporti tra il detenuto e l'associazione, specie se quest'ultima si sia sciolta.

3. Con requisitoria scritta depositata il 22 settembre 2020, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Dott. Marilia De Nardo, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

1. L'impugnazione è infondata e va respinta.

1. Non ha pregio il motivo che deduce la violazione di norme processuali: il Tribunale di sorveglianza ha dato atto che, dopo la proposizione personale del reclamo da parte di F.V., in data 26 settembre 2019 il suo difensore aveva depositato in cancelleria una memoria integrativa contenente dei motivi aggiunti, che erroneamente era stata considerata dalla cancelleria quale autonomo atto di gravame con iscrizione a ruolo e formazione di separato fascicolo processuale, avente il n. 2018/7238 SIUS, successivamente riunito a quello originario con decreto del Presidente del Tribunale stesso del 28 novembre 2019.

1.1 Il difensore assume che il provvedimento di riunione sarebbe stato illegittimamente adottato: al contrario, i due procedimenti separati erano solo formalmente tali, perchè unico era l'atto introduttivo, rispetto al quale la memoria difensiva aveva soltanto una funzione integrativa o illustrativa delle originarie deduzioni, non potendo nemmeno articolare motivi del tutto nuovi su temi non proposti col reclamo per la preclusione derivante dalla scadenza del termine perentorio per la sua presentazione. La disposta riunione ha ricondotto ad unità atti pertinenti ad unico procedimento.

1.2 Pertanto, l'assenza del difensore all'udienza del 13 dicembre 2019 è dipesa da una sua scelta e non da vizi attinenti alla citazione a comparire del detenuto e del suo patrocinatore, entrambi destinatari di rituale notificazione del relativo avviso di fissazione; il difensore male ha fatto a confidare sulla possibilità di esercitare le prerogative difensive all'udienza del 23 gennaio 2020 quando nulla indicava che vi sarebbe stato un differimento o un annullamento della precedente udienza del 13 dicembre 2019 già fissata. Nè del resto il detenuto prese mediante videocollegamento in tale udienza ha sollevato una qualsiasi obiezione alla trattazione, nè fatto presente il preteso fraintendimento in cui era incorso il suo difensore.

Rispetto a tali considerazioni il ricorso non muove nessuna censura, risultando aspecifico ed inidoneo a condurre all'annullamento dell'ordinanza impugnata.

1.3 Il Tribunale di sorveglianza ha comunque respinto motivatamente anche la richiesta di restituzione nel termine per proporre reclamo, avanzata dal difensore in data 6 dicembre 2019, quindi in un momento successivo all'adozione del provvedimento di riunione ed antecedente alla celebrazione dell'udienza del 13 dicembre 2019. Ha osservato al riguardo che gli atti acquisiti presso la Casa circondariale di Milano Opera danno conto dell'avvenuta notificazione al detenuto del decreto ministeriale di proroga ed in pari data al suo difensore di fiducia dell'avviso dell'avvenuta notificazione al F. secondo quanto previsto dall'art. 1 della circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del 2 ottobre 2017, n. 3676/6126. L'adempimento compiuto, coerente con la disciplina specifica, ha consentito al difensore di avere notizia dell'esistenza e della notificazione all'interessato del decreto ministeriale di proroga della sottoposizione al regime detentivo differenziato e quindi di esercitare in via autonoma il diritto di impugnazione (sez. 1, n. 19336 del 7/02/2019, Dominante, n. m.; sez. 1, n. 3634 del 19/12/2011, dep. 2012, Coluccio, rv. 251851). Sotto tutti i profili considerati non sussiste la lamentata violazione del diritto di difesa.

2. E' noto che la L. n. 354 del 1975, art. 41-bis, comma 2-bis, sostituito dalla L. 23 dicembre 2002, n. 279, art. 2 e la L. 15 luglio 2009, n. 94, da ultimo dall'art. 2, comma 25, lett. b), stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato "sono prorogabili nelle stesse

forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purchè non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno". L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è segnato dal comma 2-sexies del novellato art. 41-bis, a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per violazione di legge. Per pacifico arresto giurisprudenziale, la limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di specifiche disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, integrante in sé un'ipotesi di trasgressione, sia del disposto generale dall'art. 125 c.p.p., sia della prescrizione dell'art. 41-bis Ord. Pen., comma 2-sexies, secondo la quale il Tribunale di sorveglianza "decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt. 666 e 678 c.p.p., sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2".

2.1 Da tali premesse discende che l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, che abbia deciso il reclamo avverso il decreto applicativo del regime detentivo differenziato, oppure quello di proroga, è censurabile col ricorso per cassazione in caso di motivazione graficamente assente, constando il provvedimento del solo dispositivo, ed in quelli, ben più frequenti, nei quali l'apparato giustificativo del provvedimento sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidoneo a rendere comprensibile la ratio decidendi perchè le relative linee esplicative sono talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da compromettere l'intelligibilità della decisione, ovvero ancora quando non affrontino le tematiche poste col reclamo, sostanzialmente eluse, tutte situazioni nelle quali le argomentazioni giustificative, pur presenti, in realtà non assolvano alla funzioni cui sono destinate (Sez. Un. 28/5/2003, Pellegrino, rv. 224611; sez. 1, 9/11/2004, Santapaola, rv. 230203).

2.2 E', invece, da escludere che la violazione di legge possa ricomprendere il vizio di insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, che non può evidentemente trovare ingresso nel giudizio di legittimità in merito all'applicazione o alla proroga del regime detentivo differenziato.

2.3 Deve poi ricordarsi che, per effetto dei principi interpretativi, formulati da questa Corte dalla sentenza n. 423 del 26/1/2004, Zara, rv. 228049 in poi e ribaditi dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 417 del 13/12/2004, che ha respinto la questione di incostituzionalità della norma di cui all'art. 41-bis Ord. Pen., comma 2-bis, nel testo introdotto dalla L. n. 279 del 2002, art. 2, la conformità alla Costituzione della disposizione è garantita soltanto a condizione che ogni decreto applicativo o di proroga sia dotato di congrua e propria motivazione in ordine alla sussistenza o persistenza dei presupposti per la sottoposizione al regime detentivo differenziato, non consentendo l'ordinamento giuridico una perpetuazione automatica della compressione dei diritti del condannato in espiazione di pena, disposta al di fuori del vaglio giudiziale ancorato alla situazione personale concreta ed alla reale ed attuale pericolosità sociale nella sua forma specifica della capacità di mantenere collegamenti con le associazioni criminali di appartenenza. Al riguardo, tenuto conto della riforma ulteriore dell'art. 41-bis, comma 2-bis, introdotta nel 2009, e pure sottoposta a verifica di conformità ai principi costituzionali (sent. N. 190 del 2010), va ricordato che la proroga del decreto ministeriale postula l'accertamento della persistenza della capacità del condannato di tenere contatti

con l'associazione di riferimento, non già l'effettivo mantenimento di tali relazioni, verifica da condurre anche utilizzando gli specifici parametri, ritenuti dal legislatore significativi e non necessariamente compresenti, del profilo criminale, della posizione rivestita dal soggetto in seno all'organizzazione, della perdurante operatività del sodalizio, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non considerate in precedenza, degli esiti del trattamento intramurario e del tenore di vita dei familiari, in ordine ai quali è necessario che il provvedimento del Tribunale di sorveglianza espliciti la valutazione condotta sulla scorta di circostanze ed elementi concreti, anche non necessariamente sopravvenuti e non valutati in precedenza, ma significativi del pericolo persistente di contatti del condannato con l'esterno ed i gruppi criminali di appartenenza, quindi della ripresa dell'attività criminosa (sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, rv. 267248; sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, rv. 263508; sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, rv. 253713; sez. 5, n. 18054 del 25/01/2012, Russo, rv. 253759; sez. 1, n. 14822 del 03/02/2009, P.G. in proc. Calabrò, rv. 243736).

2.4 Infine, deve richiamarsi per la piena condivisione del relativo principio, quanto affermato anche di recente da questa sezione, ossia che "Ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime/(In applicazione del principio la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento di proroga fondato, tra l'altro, sulla posizione di rilievo assunta dal ricorrente in un "clan" camorristico ancora attivo e operativo nell'ambito territoriale di riferimento e sui suoi legami familiari con l'esponente di vertice)" (sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, rv. 274912).

2.5 E' comunque altrettanto assodato che non sussiste un onere a carico del condannato di offrire prova della cessazione di tale pericolo, gravando piuttosto sull'amministrazione penitenziaria dimostrare che le condizioni giustificanti la sottrazione al regime ordinario permangono.

3. Tanto premesso in linea generale, il provvedimento impugnato ha ancorato il giudizio circa la persistenza di detto pericolo alla varia ed allarmante carriera criminale del F.; al suo ruolo dirigenziale nell'ambito dell'organizzazione omonima, operante nella zona di Cassano allo Jonio; alla perdurante operatività nel territorio d'influenza della stessa formazione, dimostrato da recenti investigazioni e dai contributi dichiarativi di collaboratori di giustizia, per i quali i proventi delle attività criminali, poste in essere dal sodalizio sono in parte destinati al sostentamento dei detenuti e dei loro familiari; alla latitanza del F., protrattasi per oltre un anno a dimostrazione della rete di complicità e protezioni di cui aveva goduto ed all'esistenza in libertà di suoi stretti congiunti, appartenenti alla stessa cosca, con i quali potrebbe rapportarsi se ammesso al regime ordinario per veicolare ordini ed istruzioni operative; alla mancata emersione grazie all'osservazione penitenziaria di elementi sintomatici di dissociazione e di recupero ai valori della legalità, avendo egli riportati plurime sanzioni disciplinari.

3.1 Il Tribunale ha quindi preso in considerazione anche i profili di contestazione articolati col reclamo, che ha disatteso seppur con motivazione sintetica, ma effettiva, laddove ha escluso che il

provvedimento di proroga sia motivato esclusivamente per relationem in riferimento ad altri decreti precedenti, avendo piuttosto dato conto della attuale vitalità criminalità della cosca di 'ndrangheta e della altrettanto attuale pericolosità sociale del Forasteno a ragione della sua carriera criminale, del ruolo dirigenziale rivestito, del mancato allontanamento dal contesto di appartenenza.

Tale percorso giustificativo della decisione assunta non può dirsi frutto della carente valutazione delle ragioni del reclamo e dell'omessa considerazione della persistenza della capacità del detenuto di mantenere i contatti con il sodalizio di appartenenza, come preteso dall'art. 41-bis, comma 2-bis.

3.3 Per contro, il ricorso lamenta la mancata considerazione di elementi che non ha compiutamente illustrato nella loro valenza indicativa di una cessata pericolosità, come le dichiarazioni di F.A. e B.L. e le disagiate condizioni economiche del suo nucleo familiare, di cui nulla è dato sapere.

Del pari non valutabili in questa sede con gli argomenti incentrati sulla pretesa carcerazione di tutti gli esponenti del clan F. e sulla normale condotta carceraria, che non tengono conto della scarcerazione di alcuni di essi e della generica indicazione di un disagio non meglio illustrato e soprattutto dimostrato nella appropriata sede del giudizio di merito.

Deve dunque concludersi per la mancata violazione dei compiti valutativi imposti al Tribunale di sorveglianza e dei criteri dettati dalla norma citata e per l'insussistenza del denunciato vizio di violazione di legge per la mera apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata. Il ricorso va respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020